

Servizio affari generali e contratti

All. 2

PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

CIG 895644543A

PREMESSA

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “Agcom”) con delibera n. 355/21/CONS del 21 ottobre 2021 ha autorizzato, ai sensi degli artt. 32, 59 e 60, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una procedura aperta, in ambito comunitario, per l’affidamento di una campagna di comunicazione secondo le modalità e i termini e requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale d’oneri e relativo allegato tecnico.

Scopo dell’attività di comunicazione è assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche nel settore delle comunicazioni elettroniche, informando circa le attività svolte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a tutela dei diritti dei consumatori, i loro diritti e gli strumenti di autotutela.

La campagna di comunicazione in parola richiede una strategia comunicativa dalla forte valenza istituzionale; concepita come un *unicum*, ha un immediato riflesso sull’immagine dell’Autorità, deve, pertanto, essere realizzata da un fornitore in grado di assicurare tutti i servizi di cui si compone, con assoluta professionalità e rigore, tramite impiego di personale di comprovata affidabilità ed esperienza.

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

1. Il presente Capitolato ha ad oggetto la formazione e l’informazione di un’ampia e diversificata platea di soggetti sui diritti dei consumatori e degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche e sugli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea.

Servizio affari generali e contratti

2. La campagna di comunicazione è realizzata dall’Autorità in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), sulla base della convenzione “*Realizzazione di iniziative in materia di economia e mercati digitali ex art. 6 d.m. 10 agosto 2020*”, sottoscritta in data 24 dicembre 2020.
3. I materiali realizzati, gli esecutivi, tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché i progetti creativi rimarranno di proprietà dell’Autorità.
4. L’Autorità si riserva, in via esclusiva, la facoltà di intraprendere ulteriori azioni di comunicazione con altri fornitori anche attraverso la trasmissione a titolo gratuito degli spot istituzionali oggetto del presente capitolato sulle reti del servizio pubblico radiotelevisivo nell’ambito del contratto di servizio, previa formale richiesta al Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del consiglio dei ministri.
5. Le prestazioni sono eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e suo Allegato tecnico, al quale espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede.

ART. 2

DURATA DELL’APPALTO

- 1 L’affidamento ha durata di sei mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
- 2 La durata del contratto può essere sospesa dall’Autorità in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, non prevedibili all’atto di adozione del contratto, anche su istanza del soggetto aggiudicatario.
- 3 La sospensione di cui al comma 2, produce efficacia quando disposta di comune accordo con atto scritto.
- 3 La durata del contratto può essere, altresì, prorogata fino ad ulteriori due mesi, ai sensi dell’articolo 16 del presente Capitolato, per assicurare il buon esito dell’iniziativa, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato speciale e suo Allegato tecnico agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero ai prezzi, ai patti o alle condizioni più favorevoli per l’Autorità.
- 4 Concluse tutte le prestazioni dedotte nel contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte dell’Autorità.

Servizio affari generali e contratti

5 L'Appaltatore è tenuto, al termine della scadenza del Contratto, a garantire la consegna di tutto il materiale prodotto, impegnandosi, per il tempo necessario a tale adempimento, a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizi offerti.

ART. 3

FORNITURA DEL SERVIZIO

1. La fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato e del relativo Allegato tecnico dovrà avvenire a cura dell'aggiudicatario.
2. Nell'ambito dell'esecuzione del servizio, il Capo progetto del team dedicato dovrà assicurare il massimo raccordo con l'Autorità e dovrà svolgere il ruolo di referente unico per qualsiasi questione inerente alla realizzazione della campagna di comunicazione.
3. Il Referente del servizio di cui al comma 2 farà riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Autorità.
4. Eventuali ritardi o inottemperanze agli obblighi contrattuali nell'espletamento dell'attività comporteranno l'applicazione di penali di cui al successivo art. 12. La contestazione scritta è a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto secondo le modalità previste dal citato articolo.

ART. 4

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario è costituito quale responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed è pertanto tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione acquisita nell'adempimento delle prestazioni e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente Capitolato speciale e suo Allegato tecnico, rendendosi responsabile per ogni violazione. L'obbligo di riservatezza non si applica a informazioni che:
 - a) siano o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
 - b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
 - c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

Servizio affari generali e contratti

2. L'aggiudicatario, dandone notizia all'Amministrazione, può provvedere alla nomina di propri incaricati al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. a cui sono demandati, in suo nome e conto, gli oneri e le connesse responsabilità.

ART. 5

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 8, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'affidamento.

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'aggiudicatario dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che lo stesso aggiudicatario è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. Il concorrente garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.

3. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e suo Allegato tecnico. Inoltre, l'Impresa si impegna ad eseguire le disposizioni operative che saranno impartite di volta in volta dall'Autorità per far fronte alle esigenze che dovessero ravvisarsi.

4. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Impresa si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena ed esatta esecuzione della prestazione e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Impresa dovrà fare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, comunicazione scritta all'Autorità di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione delle attività.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di revocare l'affidamento.

ART. 6

OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'IMPRESA

Servizio affari generali e contratti

1. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, gli uffici dell'Autorità continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Autorità e/o da terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni dovute, l'Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, avente la capacità professionale per espletare le attività secondo le condizioni previste dal presente Capitolato e suo Allegato tecnico.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione e procedere allo scorrimento dell'eventuale graduatoria.
4. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 (Rendicontazione ed erogazioni), comma 5, della Convenzione MISE-Agcom l'aggiudicatario si obbliga ad apporre la dicitura *"Iniziativa finanziata dal MISE, ai sensi dell'art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2020"* su tutte le produzioni e le iniziative effettuate nell'ambito delle attività previste dal Capitolato e dal presente Allegato tecnico, nonché su tutta la documentazione contabile (es. fatture) con la quale è richiesta la liquidazione delle prestazioni oggetto di gara.

ART. 7

RESPONSABILITÀ

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della prestazione.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, con particolare riguardo ai diritti degli editori.
3. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità.
4. L'Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Autorità.

ART. 8

Servizio affari generali e contratti

IMPORTO DELL'APPALTO

1. La base d'asta prevista per l'indizione della procedura aperta, in ambito comunitario, per l'acquisizione di una campagna di comunicazione per l'Autorità è pari a € 655.737,70 (seicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70), IVA esclusa, per un affidamento della durata di sei mesi.
2. Il corrispettivo, conseguente all'avvenuta aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si riferisce all'espletamento delle attività nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contenute negli atti di gara ed in particolare nel presente Capitolato speciale d'onori e nel suo Allegato tecnico, che si intende integralmente riportato e trascritto.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione della prestazione e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti all'affidamento, nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell'I.V.A., comprese quelle per la sua registrazione sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'aggiudicatario dichiara che con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per le prestazioni di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta, ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 9

PAGAMENTI

1. Il Piano di dettaglio delle attività di cui al punto 1.1. dell'Allegato tecnico al capitolato individua apposite linee di attività autonome, soggette a verifica dell'esecuzione, e per le quali è possibile emettere fattura, indicandone i relativi valori economici.
2. Per l'esecuzione del servizio, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo la ripartizione di cui al comma 1, con le modalità di seguito indicate:

Servizio affari generali e contratti

- a) consegna al Direttore dell'esecuzione dell'Autorità, da parte del soggetto aggiudicatario, del materiale e della documentazione relativi all'esecuzione delle attività previste dall'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'onori e dal Piano di cui al comma 1;
 - b) verifica da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Autorità, della documentazione fornita, nonché della corretta e regolare esecuzione delle attività previste dagli atti di gara e quindi in assenza di penalità previste dall'art. 12 del presente Capitolato;
 - c) emissione della corrispondente fattura di pagamento, inoltrata in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto della normativa vigente, contenente, il codice fiscale o partita IVA del soggetto aggiudicatario, gli estremi del contratto, la causale, il numero del CIG, il Codice Univoco Ufficio UFR0U4 ed intestata a: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636.
3. Il pagamento viene effettuato dall'Autorità, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Ai sensi della normativa vigente, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La società aggiudicataria si impegna, pertanto, a specificare in fattura l'importo netto dovuto e, in disparte, la ritenuta dello 0,50 per cento in detrazione dall'importo netto. L'IVA dovrà essere calcolata sull'importo netto scomputato della ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione di verifica di conformità del servizio da parte dell'Autorità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Nel caso in cui l'Autorità applichi la penalità di cui all'art. 12, dovuta al riscontro di difformità e/o ritardi nell'esecuzione del servizio, il pagamento verrà effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma.
6. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), su conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010.
7. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Autorità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad

Servizio affari generali e contratti

operare su di essi. L'aggiudicatario provvederà, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

9. In caso di variazioni alle predette modalità di accredito, l'appaltatore è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione. In difetto, l'appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né a quelli già effettuati, anche quando le variazioni risultino pubblicate ai sensi di legge.

10. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

ARTICOLO 10

FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 14, del Codice e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, a cura dell'Ufficiale rogante, in forma pubblico-amministrativa.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, l'imposta di bollo ed ogni altro onere tributario.

3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto, in caso di registrazione deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

ART. 11

RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato e suo Allegato tecnico, l'aggiudicatario si impegna a:

Servizio affari generali e contratti

- a) usare nell'espletamento dell'attività la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento della prestazione;
- b) mantenere la disponibilità, fino al completamento della campagna di comunicazione delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
- c) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato;
- d) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità e a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
- e) mantenere l'Autorità estranea e indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere a:
 - ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, nonché quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, e fatti salvi i casi di forza maggiore, non sostituire, di sua iniziativa, il personale di cui si avvale per l'intera durata delle prestazioni contrattuali;
 - adempiere a tutte le obbligazioni assunte con il contratto ed in particolare alle previsioni contenute dagli articoli da 4 a 9 dell'Allegato tecnico al presente Capitolato;
 - tenere il calendario delle riunioni indette con l'Autorità nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e curarne la redazione dei relativi verbali;
 - fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente dei gruppi di lavoro, come individuati in sede di offerta;
 - comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;

Servizio affari generali e contratti

- adempiere a tutti gli oneri previsti dall'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri, a quale espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede.
 - a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
 - alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.
2. Il presente Capitolato speciale e suo Allegato tecnico, così come l'offerta oggetto di valutazione e i miglioramenti della stessa, in caso di perfezionamento del contratto di fornitura, dovranno considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del contratto stipulando e contribuiranno a regolamentare gli obblighi inerenti alla prestazione.
3. Quanto riportato nel presente documento prevarrà, in caso di previsione di maggior favore per l'Autorità, rispetto all'offerta del fornitore e rispetto ad ogni altro documento inerente alla fornitura.
4. Ogni eventuale modifica o deroga dovrà avere il consenso delle Parti e la forma scritta.

ART. 12

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da tutti gli atti di gara, inclusi quelli contenuti nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di cui all'Allegato A della delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018, e in particolare, in caso di rilievi per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e in tutti i suoi allegati, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura pari all'uno per mille del valore del contratto per ciascuna delle difformità riscontrate, sino alla concorrenza massima del valore del 10% dell'importo totale di aggiudicazione, causa di risoluzione di diritto del contratto.
2. L'Impresa prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Autorità l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali

Servizio affari generali e contratti

diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC.

6. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

7. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida a adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento, nonché nelle ipotesi declinate dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

3. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Autorità per porre fine all'inadempimento, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Il contratto, infine, si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: Oggetto dell'appalto, 1 - Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 5 - Obblighi specifici a carico dell'impresa, 6 - Penali, 12.

6. La risoluzione di cui ai precedenti commi si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Autorità, da farsi con lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ART. 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Servizio affari generali e contratti

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre i casi previsti in singoli articoli del presente Capitolato e suo Allegato tecnico, di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- a) le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
- b) qualora nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da inficiare le funzioni istituzionali dell'Autorità;
- c) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
- d) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- e) nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
- f) nel caso di subappalto, cessione del contratto e/o revisione del prezzo;
- g) nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'art. 12;
- h) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) nel caso di sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- j) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione con facoltà dell'Autorità di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- k) qualora fosse accertata la mancata conformità dei servizi da erogare a quanto dichiarato;
- l) mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di cui all'Allegato A della delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018, nonché degli obblighi previsti dal Patto d'integrità allegato agli atti di gara.

Servizio affari generali e contratti

2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Autorità ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 15

RECESSO

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale al ruolo istituzionale dell'Autorità.

2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale ai sensi di quanto all'art. 109 del Codice dei contratti.

3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data del recesso.

5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:

- a. prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- b. spese sostenute dall'appaltatore.

Servizio affari generali e contratti

ART. 16

VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei Contratti, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione contrattuale, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento o una riduzione dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.
4. In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

ART. 17

ESECUZIONE IN DANNO

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 18

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1 Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 2 Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che contestualmente concorra in proprio alla gara.
- 3 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Servizio affari generali e contratti

4 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

5 È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.

6 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice.

ART. 19

REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione prezzi per il servizio prestato né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ART. 20

TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Autorità ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

ART. 21

FORO COMPETENTE

1. Per la tutela avverso i provvedimenti dell'Autorità, gli atti di gara, il divieto di rinnovo tacito dei servizi e la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., è competente il TAR Lazio.

2. Per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto è competente il Foro individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

ART. 22

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel suo allegato tecnico si fa riferimento a tutti gli atti di gara, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART. 23

PATTI D'INTEGRITÀ - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Servizio affari generali e contratti

All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare le previsioni del patto d'integrità allegato agli atti di gara che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.

Firma per accettazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato

Il legale rappresentante
